

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4243 del 31/07/2024
Oggetto	Ditta INGRA BROZZI S.p.A., Via Boccaletta n. 4, Concordia sulla Secchia (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4430 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **INGRA BROZZI S.P.A.**, ATTIVITÀ DI ELIMINAZIONE O RECUPERO DI CARCASSE E DI RESIDUI DI ANIMALI SITO IN VIA BOCCALETTA N. 4, CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO).

(RIF. INT. N. 00152890208 / 130)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 5908 del 06/11/2017** di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Ingra Brozzi S.p.A., avente sede legale in Viale Kennedy n. 11/13 in comune di Viadana (Mn), località Cogozzo, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di eliminazione e recupero di carcasce e residui animali sito in Via Boccaletta n. 4 in comune di Concordia sulla Secchia (Mo);

richiamate la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA;

richiamati i nulla osta prot. n. 141423 del 14/09/2021, prot. n. 158031 del 27/09/2022 e prot. n.2733 del 09/01/2024 relativi a modifiche non sostanziali che non hanno comportato l’aggiornamento dell’autorizzazione;

richiamati:

- ◆ la nota dello scrivente ufficio prot. n. 133567 del 29/08/2019, con la quale, nell'ambito del riscontro degli esiti della visita ispettiva programmata effettuata presso l'installazione in oggetto a maggio-luglio 2019, si segnalava che il Servizio Territoriale aveva indicato la necessità di eliminare dal Piano di Monitoraggio e Controllo l'obbligo di monitoraggio del "*consumo di reagenti per impianti di depurazione aria*", in quanto non pertinente per l'assetto autorizzato;
- ◆ la nota dello scrivente ufficio prot. n. 189434 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la nuova modalità di gestione delle maniche filtranti proposta dalla Ditta (sostituzione del conferimento per lo smaltimento con l'esecuzione di operazioni di lavaggio con acqua calda ad alta pressione, che consentano il riutilizzo per più cicli) a condizione che:
  - in corrispondenza di ogni operazione di lavaggio delle maniche filtranti, col conseguente invio delle relative acque reflue al depuratore biologico aziendale, venga eseguito un autocontrollo sulle acque reflue scaricate in acque superficiali, ricercando l'inquinante "solidi sospesi", per la verifica del rispetto del valore limite di concentrazione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (per scarico in acque superficiali);
  - ogni operazione di lavaggio delle maniche filtranti sia annotata su apposito registro interno, indicando la data di esecuzione;
  - la sostituzione del materiale filtrante a servizio delle emissioni in atmosfera risulti dalle annotazioni effettuate sul Registro di carico/scarico rifiuti, in caso di smaltimento dello stesso;
- ◆ il rapporto ispettivo redatto dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con prot. n. 99868 del 16/06/2022 (facente seguito alla visita ispettiva programmata effettuata presso l'installazione in oggetto a maggio 2022), nel quale si ribadiva come opportuno l'inserimento in AIA di un'apposita prescrizione relativa alla gestione delle maniche filtranti a servizio delle emissioni in atmosfera, evidenziando inoltre la necessità di aggiornare la sezione D3.1.6 del Piano di Monitoraggio e Controllo (Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua).

Si ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione del presente provvedimento per aggiornare l'AIA recependo formalmente quanto sopra riportato;

ritenendo opportuno trasformare la prescrizione di cui al punto 10 della sezione D2.5 dell'Allegato I in raccomandazione, spostandola dalla sezione D alla sezione E, in considerazione del fatto che l'AIA non sostituisce la concessione di derivazione di acqua pubblica e pertanto non risulta opportuno inserire in AIA prescrizioni a tali riguardo;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 30/05/2024 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 99578 del 30/05/2024, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti in:

- I. **installazione di n. 2 decantatori aggiuntivi** nella linea M5 di centrifugazione grassi (che al momento ne comprende n. 3), per la necessità di separare grassi aventi acidità differenti. Per motivi di spazio, i nuovi impianti (in acciaio inossidabile) saranno montati all'esterno del fabbricato aziendale, in continuità lineare con i decantatori già esistenti; in particolare, saranno posizionati su una platea in calcestruzzo rettangolare (dimensioni di 5,7 x 5,0 m, per una superficie di circa 28 m<sup>2</sup>), dotata di cordoli di contenimento alti 30 cm su tutto il perimetro. La platea sarà dotata di caditoie grigliate, posizionate all'interno del bacino di contenimento, collegate alla linea di raccolta delle acque sporche interna al capannone; in questo modo, sia le acque meteoriche che eventuali tracce di grasso che dovessero cadere sulla platea saranno convogliate tramite la linea interna al depuratore aziendale, senza influire in maniera significativa sulla quantità di refluò prodotto, in considerazione della ridotta estensione superficiale della platea;
- II. **modifica delle modalità di utilizzo delle due caldaie di produzione di vapore** collegate alle emissioni in atmosfera E3 ed E4.

Al momento tali impianti sono autorizzati per un funzionamento contemporaneo di 16 h/gg ciascuna, ma, al fine di migliorare l'efficienza e la gestione del processo, l'Azienda chiede di poter estendere il funzionamento a **24 h/gg**, limitandolo però a **una sola caldaia alla volta**.

Le caldaie funzioneranno in modo alternato secondo tempistiche dettate dalle esigenze produttive e dalla corretta alternanza dei due impianti, per mantenerli in piena efficienza; in caso di guasto o manutenzione di una delle due caldaie, sarà possibile in qualsiasi momento passare al funzionamento della seconda, disattivando la prima.

L'alternanza di funzionamento garantirà, anche con una sola caldaia alla volta, il necessario apporto di vapore per il funzionamento dei processi produttivi, nonché la continuità di funzionamento dei bruciatori anche come sistemi di abbattimento.

La condizione di funzionamento alternato sarà verificabile attraverso i sistemi di registrazione in continuo già prescritti in AIA e in uso.

Il gestore precisa che la modifica proposta risulta non sostanziale, in quanto si passa da un funzionamento potenziale autorizzato di 32 h/gg con le due caldaie in contemporanea ad un funzionamento massimo di 24 h/gg col nuovo vincolo di funzionamento alternato;

dato atto che il 22/04/2024, con successiva integrazione del 30/07/2024, il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di trattamento, il consumo di materie prime, i consumi idrici e la produzione di rifiuti;

preso atto dell'installazione dei due nuovi decantatori nella linea M5 di centrifugazione grassi e valutati positivamente i presidi di contenimento previsti per la loro collocazione in area esterna;

ritenendo che le modifiche in progetto non comporteranno variazioni significative del fabbisogno aziendale di energia elettrica e di gas metano;

ritenendo possibile accogliere la proposta di rimodulare il funzionamento delle due caldaie di produzione di vapore avanzata dal gestore. A tale proposito:

- si prende atto del prolungamento da 16 a **24 h/gg** della durata massima di funzionamento delle due emissioni E3 ed E4 e si ritiene necessario prescrivere espressamente che le due emissioni **non potranno mai essere attive in contemporanea** e aggiornare di conseguenza le prescrizioni pertinenti già presenti in AIA;
- si valuta positivamente il fatto che, grazie al funzionamento esclusivamente alternato di E3 ed E4, i flussi di massa autorizzati per i relativi inquinanti registreranno le seguenti variazioni:
  - riduzione di **0,332 kg/gg (-2,7%)** per "materiale particolare",
  - riduzione di **23,24 kg/gg (-25%)** per "ossidi di azoto",
  - riduzione di **2,324 kg/gg (-25%)** per "ossidi di zolfo";

valutato positivamente il fatto che le acque meteoriche ricadenti sulla platea dei nuovi decantatori saranno raccolte e trattate insieme alle acque reflue industriali, dal momento che tale assetto consentirà di gestire correttamente anche le eventuali tracce di grasso che dovessero ricadere su tale platea. A tale proposito, si ritiene opportuno indicare espressamente al punto D2.5.1 dell'Allegato I che le acque reflue industriali per le quali è consentito lo scarico in S1 **comprendono anche quelle meteoriche di dilavamento della platea** dei decantatori esterni;

ritenendo che le modifiche in progetto non comporteranno variazioni significative dell'impatto acustico, in particolare in conseguenza del fatto che non cambia la durata giornaliera dell'attività

aziendale (che si estende già anche al periodo notturno), per cui non si ritiene necessario prescrivere monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare di conseguenza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 5908 del 06/11/2017 e ss.mm. alla Ditta Ingra Brozzi S.p.A., avente sede legale in Viale Kennedy n. 11/13 in comune di Viadana (Mn), località Cogozzo, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di eliminazione e recupero di carcasse e residui animali sito in Via Boccaletta n. 4 in comune di Concordia sulla Secchia (Mo), come di seguito indicato:

**a) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è sostituita dalla seguente:**

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3 – generatore di vapore combustore (vuoto autoclavi e sfiati in pressione cuocitori – incondensabili)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – generatore di vapore combustore (vuoto autoclavi e sfiati in pressione cuocitori – incondensabili)	PUNTO DI EMISSIONE E11 –carico/scarico e sfiati in pressione cuocitori, presse, centrifughe, trasporto pneumatico, macinazione, esubero aria comburente (fumane cottura non trattate termicamente in E3-E4)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	8.300	8.300	45.000
Altezza minima (m)	13	13	17 *
Durata (h/g)	<b>24 §</b>	<b>24 §</b>	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	5 **	5 **	10
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	350 **	350 **	---
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	35 **	35 **	---
Sostanze odorigene	---	---	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	---	50
Metano	---	---	---
Ammoniaca (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	---	15
Solfuri (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	---	5
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	---	---	20
Impianto di depurazione	combustore	combustore	n.2 filtri a tessuto *** + bioscrubber
Frequenza autocontrollo	<i>semestrale: portata, sostanze odorigene, COV, metano</i> <i>annuale: materiale particellare, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub></i>	<i>semestrale: portata, sostanze odorigene, COV, metano</i> <i>annuale: materiale particellare, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub></i>	<i>semestrale ****: portata, sostanze odorigene, COV, ammoniaca, solfuri, aldeidi</i> <i>annuale: materiale particellare</i>

\* i prelievi per gli autocontrolli dovranno essere eseguiti in 2 punti:

- immediatamente a valle del bioscrubber,
- preliminarmente alla vasca da 150 m<sup>3</sup> collegata al troppo pieno alla vasca di equalizzazione del depuratore biologico.

\*\* in condizioni di **tenore d'ossigeno nell'effluente gassoso del 3%**.

\*\*\* posti in serie al bioscrubber (trasporto pneumatico – ex E5 e macinazione – ex E6).

\*\*\*\* uno dei due controlli semestrali deve essere eseguito in periodo estivo.

§ le due caldaie di produzione di vapore potranno **funzionare esclusivamente in modo alternato**.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)  
**Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della

durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### - Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>• UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>
<i>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14789:2017 (*);</li> <li>• ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</li> </ul>
<i>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 13284-1:2017 (*)</li> <li>• UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)</li> <li>• ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt;20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
<i>Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>) espressi come NO<sub>2</sub></i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UNI EN 14792:2017 (*)</li> <li>• ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> <li>• ISO 10849 (metodo di misura automatico)</li> <li>• analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 14791:2017 (*)</li> <li>uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> <li>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)</li> </ul>
Sostanze odorogene	UNI EN ISO 16017 (campionamento su fiala adsorbente di materiale adeguato ed analisi in gascromatografia-spettrometria di massa; in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento oppure doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan, ecc. posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN ISO 25140:2010;</li> <li>UNI EN ISO 25139:2011</li> </ul>
Ammoniaca	<ul style="list-style-type: none"> <li>US EPA CTM-027;</li> <li>UNI EN ISO 21877:2020(*)</li> </ul>
Acido Solfidrico (H <sub>2</sub> S)	<ul style="list-style-type: none"> <li>US EPA Method 15 (*);</li> <li>US EPA Method 16 (*);</li> <li>UNICHIM 634:1984;</li> <li>UNI 11574/2015;</li> </ul>
Aldeidi	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARB 430:1991;</li> <li>Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A;</li> <li>US EPA-TO11 A (**);</li> <li>NIOSH 2016 (**);</li> <li>Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A</li> </ul>
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Concordia sulla Secchia.
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Concordia sulla Secchia i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati.**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**

5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.  
 Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
8. L'abbattitore ad umido (bioscrubber) deve essere provvisto di misuratore istantaneo della portata (o del volume) del liquido di lavaggio ovvero misuratore istantaneo di stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio ovvero indicatore di livello del liquido di lavaggio.
9. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.
10. Ogni operazione di lavaggio delle maniche filtranti deve essere annotata su apposito **registro interno**, indicando la data di esecuzione.  
 L'eventuale sostituzione del materiale filtrante a servizio delle emissioni in atmosfera deve risultare dalle annotazioni effettuate sul Registro di carico/scarico dei rifiuti, in caso di conferimento dello stesso come rifiuto per lo smaltimento/recupero.
11. I combustori devono essere provvisti di misuratore della temperatura in camera di

combustione, con relativa registrazione.

12. Durante il funzionamento dei cuocitori deve essere attiva una delle caldaie di produzione vapore, che costituiscono impianto di abbattimento delle sostanze odorigene contenute nelle fumane derivanti dai cuocitori stessi. L'esubero delle fumane incondensabili deve essere bruciato nella caldaia funzionante.
13. Le caldaie di produzione di vapore (funzionanti come impianti di abbattimento a servizio delle emissioni in atmosfera E3 ed E4) devono essere sempre condotte in modo tale che la temperatura a fine camera di combustione sia superiore a 600 °C. L'aspirazione dai cuocitori può essere attivata solo al raggiungimento di tale temperatura e dovrà essere interrotta in caso di discesa sotto tale soglia.
14. Non può essere utilizzato il bioscrubber come unico impianto di trattamento delle fumane di cottura, ma il suo uso deve essere limitato all'esubero di fumane non immettibili nelle caldaie come aria comburente.
15. La zona finale del trasporto pneumatico deve essere dotata di sistemi di misura in continuo, con registrazione, della temperatura (max 45 °C) del materiale movimentato.
16. Tutte le attività connesse alla linea trattamento fanghi dovranno essere condotte in modo da prevenire/evitare la diffusione di sostanze odorigene.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

17. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

18. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax)

ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

**Il gestore deve mantenere presso l'installazione l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena, per almeno cinque anni.**

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

19. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su **apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da Arpae-APA**, firmate dal gestore o al responsabile dell'installazione e mantenuto, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per almeno 5 anni.

20. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

**b) i punti 1 e 10 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I sono sostituiti dai seguenti:**

1. **È consentito lo scarico in acque superficiali** (scarico **S1**, recapitante nel fosso di guardia del Cavetto S. Giovanni adiacente la proprietà e confluyente nel Cavo Lama) **di acque reflue industriali** (comprendente delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulla platea su cui sono collocati i decantatori esterni), nella quantità indicativa di 62.500 m<sup>3</sup>/anno, previo trattamento nel depuratore biologico aziendale. È inoltre **consentito lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali** (scarico **S1**) previo passaggio in fossa biologica e trattamento nel depuratore biologico aziendale.

10. Il gestore è tenuto a eseguire un **autocontrollo sulle acque reflue industriali scaricate in acque superficiali**, in corrispondenza di ogni operazione di **lavaggio delle maniche filtranti** a servizio delle emissioni in atmosfera, ricercando l'inquinante "**solidi sospesi**" e verificando il rispetto del limite di concentrazione previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

c) le sezioni D3.1.1 “Monitoraggio e controllo materie prime e prodotti” e D3.1.6 “Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua” dell’Allegato I sono **aggiornate come segue**:

### D3.1.1. Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Materia prima in ingresso (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano)	procedura interna	in corrispondenza di ogni ingresso	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Ingresso di prodotti ausiliari in stabilimento (detergenti, disinfettanti, prodotti per la sanificazione, ecc)	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Antischiuma in ingresso	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Antibatterico in ingresso	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Additivi/enzimi in ingresso	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Reagenti per potabilizzazione/addolcimento in ingresso	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Sodio ipoclorito in ingresso	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
<u>Consumo di reagenti per impianti di depurazione acqua</u>	procedura interna	mensile	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Farine proteiche in uscita	procedura interna	in corrispondenza di ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Grassi animali in uscita	procedura interna	in corrispondenza di ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Altro grasso e ossi bovini in uscita	procedura interna	in corrispondenza di ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Ciccioli suini in uscita	procedura interna	in corrispondenza di ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale
Altri prodotti (grasso bovino colato) in uscita	procedura interna	in corrispondenza di ogni uscita	<i>biennale</i>	elettronica o cartacea	annuale

### D3.1.6. Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Volume dei reflui industriali scaricati in acque superficiali	contatore volumetrico	mensile	<i>biennale</i>	elettronica / cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali <u>scaricate</u> in acque superficiali	analisi chimica effettuata immediatamente a valle dello scarico del depuratore *	mensile	<i>biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali <u>in ingresso</u> al depuratore aziendale	analisi chimica **	annuale	<i>biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale
<u>Concentrazione “solidi sospesi” nelle acque reflue industriali scaricate in acque superficiali</u>	analisi chimica	dopo ogni operazione di lavaggio delle maniche filtranti a servizio delle emissioni in atmosfera	<i>biennale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale

\* almeno per i seguenti parametri di Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06: pH, colore, odore, solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, ferro, zinco, solfuri, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, grassi e oli animali/vegetali, tensioattivi totali, fluoruri, saggio di tossicità acuta.  
I metodi di campionamento ed analisi da utilizzare sono quelli indicati al punto 4 “Metodi di campionamento ed analisi” dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

\*\* per gli stessi parametri analizzati in corrispondenza dello scarico, fatta eccezione per il “saggio di tossicità acuta”.  
I metodi di campionamento ed analisi da utilizzare sono quelli indicati al punto 4 “Metodi di campionamento ed analisi” dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

d) alla sezione E “Raccomandazioni” dell’Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

19. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione di acqua pubblica (competenza dell’Unità Polo specialistico Demanio Idrico – Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae).

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 5908 del 06/11/2017 e ss.mm.;**
- **di fare salvo** il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 5908 del 06/11/2017 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Ingra Brozzi S.p.A. e al Comune di Concordia sulla Secchia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**